

FEDERAZIONE SCACCHISTICA ITALIANA
TRIBUNALE FEDERALE

Sul ricorso presentato da Roberto Bernasconi, il Tribunale Federale, composto da
Tullio Scovazzi, presidente,
Isidoro Di Giovanni, giudice,
Paolo Grassi, giudice,
riunitosi il 29 settembre 2016, alle ore 21, in via telematica, ha pronunciato la seguente

decisione

Il 25 settembre 2020, Roberto Bernasconi presentava tramite posta elettronica ricorso per contestare l'ammissibilità delle candidature di Massimo Bussei e di Marco Zoldan per le elezioni a delegato regionale dei giocatori e delle giocatrici del Comitato Regionale Lombardo della Federazione Scacchistica Italiana (FSI), previste per il 3 ottobre 2020.

In base al Regolamento Organico Federale vigente alla data di scadenza delle candidature (22 settembre 2020), il ricorso in tema di candidature elettive alle cariche nella FSI deve essere proposto per iscritto, senza tasse ed altre formalità, entro tre giorni dalla pubblicazione degli elenchi, alla Commissione di Giustizia e Disciplina (ora Tribunale Federale), che decide inappellabilmente nei successivi cinque giorni (art. 142, c. 2). Ha titolo per presentare il ricorso chi può partecipare a un'Assemblea con diritto di voto (art. 142, c. 1).

Il presente ricorso riguarda l'art. 156, del Regolamento Organico Federale, che così dispone circa il diritto di partecipare all'Assemblea Regionale dei Giocatori e delle Giocatrici e di candidarsi come delegato regionale di tale Assemblea:

“Partecipano all'Assemblea con diritto di voto tutti i giocatori e le giocatrici in attività in possesso dei seguenti requisiti: maggiore età, regolarmente tesserati come giocatori FSI, con tessera agonistica, tramite le Società affiliate della regione di competenza” (c. 4);

“Possono candidarsi per l'elezione a Delegato regionale i giocatori e le giocatrici in possesso dei requisiti previsti per aver diritto a voto” (c. 6).

A seguito della lettura e interpretazione delle norme sopra riportate, il Tribunale ritiene che il requisito formale di essere in possesso della tessera agonistica si debba cumulare con il requisito sostanziale di essere un giocatore o una giocatrice “in attività”, in modo che l'eletto possa farsi portatore negli organi federali delle esperienze e delle esigenze proprie di chi attivamente pratica il gioco degli scacchi a livello agonistico.

Da informazioni acquisite da questo Tribunale presso la Segreteria della FSI appare che:

- Il ricorrente Roberto Bernasconi è in possesso della tessera agonistica n. 9641 ed è un giocatore in attività, avendo disputato l'ultimo torneo il 6 gennaio 2020; è quindi legittimato a presentare il ricorso.

- Al momento di scadenza delle candidature (ore 24 del 22 settembre 2020), Massimo Bussei era in possesso della tessera ordinaria n. 5311, ma non della tessera agonistica; in effetti, la richiesta di ottenere la tessera agonistica era stata inoltrata dalla società di appartenenza di Bussei soltanto alle ore 21,16 del 22 settembre 2020 e, per mancanza di tempo utile, non aveva potuto essere verificata e approvata dalla FSI entro le ore 24 dello stesso giorno; non risulta che lo stesso Bussei abbia mai svolto attività agonistica in precedenza; Bussei non poteva pertanto essere considerato né un giocatore in possesso della tessera agonistica, né un giocatore in attività al momento della scadenza delle candidature.

- Al momento di scadenza delle candidature (ore 24 del 22 settembre 2020), Marco Zoldan era in possesso della tessera agonistica, acquisita pochi giorni prima (il 14 settembre 2020), ma non risulta che abbia mai svolto alcuna attività quale giocatore; Zoldan non poteva pertanto essere considerato un giocatore in attività al momento della scadenza delle candidature.

Tutto ciò considerato,

il Tribunale Federale decide

che i tesserati Massimo Bussei e Marco Zoldan siano esclusi dalla lista dei candidati alle elezioni di delegato regionale dei giocatori e delle giocatrici del Comitato Regionale Lombardo della Federazione Scacchistica Italiana, previste per il 3 ottobre 2020.

Milano, 29 settembre 2020.

Tullio Scovazzi



Isidoro Di Giovanni

Paolo Grassi